



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **16** registro delibere

Data **24/02/2015**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI: MODIFICA ART. 54 - CALCOLO DELLA TARIFA PER UTENZE NON DOMESTICHE, ART 56 - AGEVOLAZIONI - ART. 57 - SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE | | |
| 2. AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE | 15. FRISINGHELLI ORNELLA | 28. PONTILLO EMILIO |
| 3. MIORANDI ANDREA - SINDACO | 16. GALLAZZINI TERESA | 29. PREVIDI MAURO |
| 4. ANGELI VILIAM | 17. GALLI ALBERTO | 30. SANNICOLO' FABRIZIO |
| 5. AZZOLINI CRISTINA | 18. GATTI FRANCO | 31. SIMONCELLI NICOLA |
| 6. BORGHETTI ROBERTO | 19. GRAZIOLA GIUSEPPE | 32. SOMMADOSSI NORMA |
| 7. BOSCHERINI STEFANO | 20. LAEZZA MARCO | 33. SPAGNOLLI GIOVANNI |
| 8. CIMMINO FRANCESCO | 21. MANZANA RENATO | 34. STIZ GIANPAOLO |
| 9. CHIESA IVO | 22. MASERA FEDERICO | 35. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 10. COMENCINI ARIANNA | 23. MERLO GIANLUCA | 36. TRENTINI MICHELE |
| 11. D'ANTUONO CIRO | 24. MIRANDOLA PAOLO | 37. VANZO EZIO |
| 12. DALZOCCHIO MARA | 25. PASSAMANI ROBERTO | 38. VOLANI FRANCESCO |
| 13. FAIT CARLO | 26. PELLEGRINI LUIGINO | 39. ZAMBELLI ANDREA |
| 14. FERRARI ROBERTO | 27. PLOTTEGHER PIER GIORGIO | 40. ZOMER FILIPPO |

Sono assenti i signori: Azzolini, Boscherini, Comencini, Dalzocchio (giust.), Fait, Gatti (giust.), Laezza, Pontillo (giust.), Sannicolò, Spagnolli, Vanzo (giust.), Zomer (giust.).-

Presiede: LORENZI BARBARA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assiste: FAURI DANIELA - VICESEGREARIO GENERALE INCARICATO

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **04/03/2015**
al **14/03/2015**

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to LORENZI BARBARA

IL SEGRETARIO

f.to FAURI DANIELA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15/03/2015**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - componente TARI: modifica art. 54 – Calcolo della tariffa per utenze non domestiche, art. 56 – Agevolazioni - art. 57 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della tariffa.

Relazione.

Con deliberazione n. 6 di data 10.02.2015 avente per oggetto ““Modifica deliberazione n. 2 di data 24.01.2012 recante “approvazione criteri di insediamento di esercizi con attività prevalente di gioco con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (art. 110, comma 6 T.U.L.P.S.)””, il Consiglio comunale ha approvato, mediante un emendamento il punto 6. del dispositivo nella seguente formulazione:

“6. di impegnare la Giunta a verificare la previsione, a favore dei soggetti già titolari di licenze che intendano eliminare gli apparecchi già installati, di una agevolazione sulla componente fissa della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARI) del valore pari al 50%.”

Per onorare tale impegno risulta necessario modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TARI e conseguentemente la deliberazione giuntale n. 197 di data 16.12.2014 di approvazione delle tariffe inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati di nettezza urbana per l'anno 2015, prima dell'approvazione del bilancio di previsione. Inoltre, qualora l'agevolazione comporti un impatto sul bilancio risulta necessario emendare lo stesso per la previsione della relativa spesa.

Con DM del 24.12.2014 il Ministro dell'Interno ha prorogato a livello nazionale al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 dei comuni. Per i Comuni della Provincia di Trento detto termine è invece fissato al 15.03.2015. Il termine nazionale comunque, si può considerare ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, quale termine decadenziale per l'approvazione dei provvedimenti in materia di tributi e tariffe prodromici al bilancio di previsione stesso.

Si ritiene quindi di apportare un'integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare 8 aprile 2014, n. 10 e modificato con deliberazione consiliare 20 maggio 2014, n. 13, prevedendo la fattispecie tra le sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento della tariffa, contemplate all'art. 57 del Titolo IV di detto Regolamento - componente tariffa rifiuti corrispettiva (TARI).

Nello specifico necessita integrare il comma 2 del citato articolo 57, con la lettera d), prevedendo la seguente formulazione:

““2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari;
- b) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
- c) per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune, mediante erogazione del reddito di garanzia;

d) pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei propri locali”””””.

La misura dell'agevolazione sarà successivamente determinata dalla Giunta municipale apportando un'integrazione al provvedimento di approvazione delle tariffe inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati di nettezza urbana per l'anno 2015.

Il Servizio competente ha stimato un numero massimo di 10 esercizi potenzialmente interessati alla citata agevolazione. La spesa conseguente alle maggiori sostituzioni è quindi stimabile in euro 1.600,00.= all'anno e pertanto per il 2015 non superiore a euro 1.337,00.=. Data l'esiguità della cifra massima potenzialmente impegnabile si ritiene non necessario attuare una preventiva modifica al bilancio in quanto la spesa trova allocazione al capitolo 02825/008 “TIA per sostituzione pagamenti” in sede di approvazione del PEG del bilancio 2015.

Con nota pervenuta in data 16 febbraio 2015 inoltre una mensa scolastica ha avanzato la richiesta di collocare, come già fatto da molti altri Comuni (tra cui il Comune capoluogo), nell'ambito delle categorie definite dall'art. 54 del Regolamento I.U.C. – componente TARI, “Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche” le mense scolastiche nella categoria 1, di cui fanno già parte le scuole, anziché nella categoria 23, comprensiva di “mense birrerie hamburgerie.”

Ritenuto di condividere le motivazioni addotte dalla mensa anzidetta secondo cui “la tipologia della mensa scolastica si differenzia dalle mense aziendali, birrerie e hamburgerie, perché il servizio si svolge dal 20 settembre al 03 giugno dal lunedì al venerdì per un totale massimo di 160 giorni l'anno (dove c'è il tempo pieno) e di 4 o 2 giorni alla settimana per un totale di 96 giorni l'anno dove c'è la sola somministrazione. Nelle mense scolastiche si produce pochissimo residuo in quanto è stata svolta una approfondita campagna informativa per poter potenziare la raccolta differenziata” e di procedere alla modifica regolamentare richiesta.

Il gestore del servizio Dolomiti Ambiente srl, con nota pervenuta in data 16 febbraio 2015 ha al proposito evidenziato che “Si condivide che potrebbe essere più corretta la classificazione per le mense scolastiche all'interno della categoria 1, perché sono funzionali solo all'utenza scolastica e hanno periodi di apertura ovviamente collegati alla durata dell'anno scolastico, che non nella 23, più idonea a ricomprendere le mense aperte al pubblico con apertura annuale.” Con la medesima nota il gestore ha inoltre evidenziato che il minor gettito conseguente alla modifica in parola avrebbe “impatto pressoché nullo rispetto alle variabili attendibili nella composizione del gettito effettivo, dovute a variazioni di superfici, di composizione dei nuclei familiari, ecc.”.

Con nota pervenuta in data 13 febbraio 2015 la società Dolomiti Ambiente srl ha proposto inoltre l'abrogazione del comma 2bis dell'art. 56 – Agevolazioni – del Regolamento I.U.C. – componente TARI, che prevede una riduzione della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati autonomamente a recupero. Tale comma era stato introdotto a seguito dell'approvazione della L 2 maggio 2014, n. 68 che ha introdotto tale modifica al comma 649 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Si conviene al proposito che tale disposizione non si concili con quanto previsto dal vigente regolamento comunale, che all'art. 44, conferma che la tariffa sui rifiuti ha natura corrispettiva con riferimento al comma 668 dell'art. 1 della predetta L. 37 dicembre 2013, n. 147.

Quest'ultima disposizione normativa prevede infatti che:

“comma 668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

Si conviene con il gestore che il citato comma 668, laddove precisa “in luogo della TARI”, di fatto esclude la fattispecie della tariffa puntuale corrispettiva.

Di fatto la tariffa puntuale tiene già conto della effettiva produzione del solo rifiuto residuo, premiando di fatto chi effettua la minor produzione di tale rifiuto a fronte di azioni mirate alla prevenzione o con la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. Approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;

con 25 voti favorevoli e 3 astenuti (Galli, Tomazzoni e Volani), palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 2 dell'art. 57 – Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della tariffa - del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - componente TARI, approvato con deliberazione consiliare 8 aprile 2014, n. 10 e modificato con deliberazione consiliare 20 maggio 2014, n. 13, con la lettera d), prevedendone la seguente formulazione:
“2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari;
 - b) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - c) per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune, mediante erogazione del reddito di garanzia;
 - d) *pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei propri locali*”;
2. di meglio specificare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività di cui all'art. 54 “Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche” del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - componente TARI, approvato con deliberazione consiliare 8 aprile 2014, n. 10 e modificato con deliberazione consiliare 20 maggio 2014, n. 13, come di seguito:
cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto;
cat. 23 - Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie;
 3. di abrogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il comma 2 bis dell'art. 56 “Agevolazioni” del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - componente TARI, approvato con deliberazione consiliare 8 aprile 2014, n. 10 e modificato con deliberazione consiliare 20 maggio 2014, n. 13;
 4. di dare atto che le modifiche di cui alla presente deliberazione entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
 5. di demandare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina della I.U.C.- componente TARI, l'integrazione conseguente al presente provvedimento in ordine alla misura della sostituzione del Comune al pagamento della tariffa;
 6. di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;
 7. di dare atto inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
 8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi

- dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.